

# OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA, IMMEDIATA, RIVALUTABILE, PAGABILE IN RATE POSTICIPATE CON “RADDOPPIO” IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA DELL’ASSICURATO

Riservata agli aderenti che hanno sottoscritto:

“GENERAZIONE PREVIDENTE – PIP – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione” dal 18/10/2021- tasso tecnico 0%, o

“GENERAUFUTURO – PIP – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione” dal 15/10/2018 - tasso tecnico 0%

## Mod. GVORM - ed. 01/2026

## Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026

Pagina lasciata intenzionalmente libera

## DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

<b>Aderente</b>	La persona fisica che ha aderito a una forma pensionistica complementare.
<b>Appendice di rendita</b>	Documento che forma parte integrante del contratto PIP “GenerAzione Previdente” e che viene emesso per regolarne la fase di erogazione della prestazione in rendita.
<b>Assicurato</b>	L’aderente del PIP “GenerAzione Previdente” sulla cui vita è stipulata l’assicurazione prevista da questa opzione di rendita: il calcolo delle relative prestazioni è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
<b>Beneficiario</b>	L’aderente del PIP “GenerAzione Previdente” che percepisce le prestazioni previste da questa opzione di rendita.
<b>Contraente</b>	L’aderente del PIP “GenerAzione Previdente” che, all’atto della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica complementare, sottoscrive l’appendice relativa a questa opzione di rendita.
<b>Data di decorrenza</b>	Data indicata nell’appendice di rendita come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste da questa opzione di rendita.
<b>Gestione separata RENDIGEN</b>	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia S.p.A., in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni previste da questa opzione di rendita.
<b>Recesso</b>	Diritto del contraente di far cessare gli effetti di questa opzione di rendita.
<b>Rendita vitalizia immediata</b>	Tipologia di rendita, corrisposta finché l’assicurato è in vita, che decorre immediatamente dalla data di attivazione della rendita stessa (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito). Il pagamento delle rate di rendita può avvenire in via posticipata o anticipata (v. definizione successiva).
<b>Rendite con rate posticipate/anticipate</b>	Tipologie di rendita in cui, rispettivamente, le rate sono pagate alla fine o all’inizio del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
<b>Ricorrenza annuale</b>	L’anniversario della data di decorrenza.

## PARTE I - PRESTAZIONI

### Art. 1 Prestazioni assicurate e costi applicati

Questa opzione di rendita prevede le seguenti prestazioni:

- una **rendita vitalizia immediata** rivalutabile annualmente, in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente che non è modificabile durante l'erogazione, che Generali Italia paga al beneficiario al termine della fase di accumulo del PIP "GenerAzione Previdente", anche per gli aderenti provenienti dalla fusione per incorporazione del PIP "GeneraFuturo" avvenuta il 20/06/2022;
- una **rendita vitalizia** rivalutabile annualmente, in **rate anticipate** con il medesimo frazionamento scelto dal contraente per la rendita già in erogazione, che Generali Italia paga al beneficiario **in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato nel compimento degli atti della vita quotidiana** (→ Art. 2) che si verifichi nel corso della fase di erogazione.

Gli importi iniziali delle due rendite, rivalutabili in base a quanto riportato nella clausola di rivalutazione (→ art. 6), coincidono: la **maggiorazione** della rendita è quindi chiamata "**raddoppio**". Tuttavia, l'importo della rendita erogato in caso di perdita di autosufficienza può di fatto non coincidere con l'importo della rendita immediata già in erogazione, per effetto dell'intervenuta rivalutazione sulla rata di rendita anticipata rispetto a quella posticipata.

Per entrambe le rendite sopra descritte, in quanto vitalizie, l'ultima rata dovuta è quella in scadenza prima del decesso dell'assicurato.

#### Esempio

Se la rateazione della rendita è mensile ed è erogata il 15 del mese, qualora il decesso avvenga il 20/06, l'ultima rata dovuta è quella del 15/06.

La rendita iniziale, indicata nell'appendice di rendita, è determinata al termine della fase di accumulo del PIP "GenerAzione Previdente" in base alla posizione individuale espressa in euro e/o in quote di fondi interni a tale data, al netto di eventuali imposte e dei **costi di conversione in rendita** pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dal contraente.

### Art. 2 Perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

La **perdita permanente di autosufficienza** nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'assicurato è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- fare il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza è riconosciuta quando l'assicurato raggiunge il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri indicati nella tabella A in Allegato 2.

### Art. 3 Persone che non possono attivare l'opzione di rendita

Questa opzione di rendita non è attivabile se, durante la fase di accumulo del PIP, Generali Italia ha:

- riconosciuto la perdita di autosufficienza dell'aderente;
- rifiutato il pagamento della prestazione prevista per il caso di perdita di autosufficienza, a fronte di una delle cause di esclusione e limitazione previste dalle Condizioni generali di contratto regolanti la fase di accumulo.

#### Art. 4 Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione, prevista da questa opzione di rendita, la perdita di autosufficienza causata da:

- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
  - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
  - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- malattie, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci
- negligenza, imprudenza o imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la rendita in caso di non autosufficienza non è pagata se è comprovato che l'assicurato di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- tentato suicidio, intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi 2 anni dalla data di sottoscrizione dell'appendice di rendita
- svolgimento di attività sportive pericolose, come: alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come: lavoro su aerei non di linea<sup>1</sup>, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nei casi sopra elencati non è prevista l'erogazione della rendita in caso di perdita di autosufficienza.

#### Art. 5 Denuncia e riconoscimento della prestazione in caso di perdita di autosufficienza

##### Denuncia di perdita dell'autosufficienza

La richiesta di pagamento della rendita erogata in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato deve essere inviata in forma scritta a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata questa opzione di rendita, accompagnata dai seguenti documenti, necessari per verificare l'obbligo di pagamento:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute da Generali Italia
- relazione del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute da Generali Italia, le sopravvenute cause di un suo aggravamento
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'assicurato a supporto della richiesta di pagamento o in sede di revisione dello stato di non autosufficienza, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento dell'accertamento o della revisione dello stato di non autosufficienza, a garanzia

<sup>1</sup> Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Generali Italia può non procedere al pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza o sospendere l'eventuale erogazione della medesima rendita qualora fosse in corso di erogazione.

### **Accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza**

Generali Italia accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (**periodo di accertamento**) e ne dà comunicazione per iscritto all'assicurato entro il medesimo termine.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, il pagamento della relativa rendita:

- decorre, con la rateazione scelta, dalla denuncia della perdita di autosufficienza
- inizia entro 30 giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza, nella rateazione prevista da questa opzione di rendita; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali
- cessa con la prima scadenza di rata successiva al decesso dell'assicurato.

### **Rivedibilità dello stato di non autosufficienza**

Nel periodo di erogazione della rendita in caso di perdita di autosufficienza, Generali Italia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della perdita di autosufficienza, non più di una volta ogni 3 anni o in caso di modifiche significative del rischio coperto dall'assicurazione prevista da questa opzione di rendita, di cui l'assicurato è tenuto ad informare Generali Italia. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesti la permanenza della perdita di autosufficienza. Generali Italia può comunque richiedere all'assicurato ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. In caso di rifiuto da parte dell'assicurato, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza può essere sospeso fino all'avvenuto accertamento. Inoltre, l'assicurato è tenuto a comunicare in forma scritta a Generali Italia, entro 60 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, il recupero dello stato di autosufficienza. Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'assicurato non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, con i criteri riportati nella tabella A in Allegato 2, il pagamento della rendita in caso di perdita di autosufficienza cessa immediatamente. In questo caso la prestazione stabilita all'art.1 rimane in vigore rivalutandosi in base a quanto riportato nella clausola di rivalutazione (→ art. 6), per l'eventualità che sopravvenga un nuovo stato di non autosufficienza.

### **Art. 6 Clausola di rivalutazione**

Le prestazioni previste da questa opzione di rendita si rivalutano annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN, esclusivamente dedicata a contratti di rendita, il cui regolamento è disponibile in Allegato 1 e su [www.generali.it](http://www.generali.it).

### **Rendimento**

Generali Italia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale.

### **Esempio**

Se l'opzione di rendita è stata sottoscritta a luglio 2026, alla ricorrenza di luglio 2027 l'anno considerato va dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027.

### **Rendimento attribuito al contratto**

È pari al rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali, diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia.

### **Valore trattenuto**

Il valore trattenuto è pari a 1,3 punti percentuali assoluti.

Se il rendimento della gestione separata è pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, tale valore si incrementa in uguale misura.

### **Misura annua di rivalutazione**

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito e non può in ogni caso essere negativa.

### **Rivalutazione annuale**

Ad ogni ricorrenza annuale la rendita in vigore alla ricorrenza annuale precedente è rivalutata come sopra.

In caso di denuncia e riconoscimento da parte di Generali Italia della perdita di autosufficienza, la misura di rivalutazione si applica alla relativa rendita in pro-rata per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di denuncia. Alla ricorrenza di rivalutazione successiva, la rendita stessa è rivalutata in pro-rata per il periodo che intercorre tra la data di denuncia e questa ricorrenza. Successivamente le ricorrenze annuali di rivalutazione di entrambe le rendite coincidono.

### **Art. 7 Premi**

Il contratto non prevede alcuna corresponsione di premi.

## **PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI**

### **Art. 8 Sottoscrizione, durata, dichiarazioni e recesso**

#### **Sottoscrizione dell'opzione**

La scelta di questa opzione di rendita è esercitata dal contraente con la sottoscrizione dell'appendice di rendita emessa da Generali Italia.

#### **Durata**

L'opzione di rendita prevede una durata di erogazione pari all'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato.

#### **Dichiarazioni del contraente**

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione.

#### **Recesso**

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Se sono già state erogate una o più rate di rendita, il recesso è consentito solo previa restituzione da parte del contraente del relativo importo. Il recesso non è invece consentito se è stata già pagata una prestazione pensionistica in forma di capitale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia annulla l'opzione di rendita e ripristina la fase di accumulo del PIP "GenerAzione Previdente".

### **Art. 9 Riscatto**

Non sono previsti valori di riscatto.

## PARTE III - PAGAMENTI

### Art. 10 Pagamenti di Generali Italia

Per il pagamento della rendita vitalizia immediata non è necessaria alcuna richiesta. Se il pagamento è eseguito mediante bonifico bancario, Generali Italia si riserva di chiedere l'autocertificazione<sup>2</sup> di esistenza in vita dell'assicurato, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo soggetto, ad ogni ricorrenza annuale.

Per il pagamento della rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato, si rimanda alla relativa procedura di denuncia, accertamento e riconoscimento (→ art. 5).

Il pagamento delle rate di rendita avviene con la rateazione indicata nell'appendice di rendita sottoscritta dal contraente. Il pagamento viene effettuato in via posticipata per la rendita vitalizia immediata, in via anticipata per la rendita in caso di perdita di autosufficienza.

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita o dalla data di ricevimento della documentazione eventualmente richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore dell'avente diritto.

L'assicurato (o altra persona, previo rilascio di idonea procura) riceve la rendita e ne dà quietanza. Se la rendita è ritirata da persona diversa dall'assicurato, deve essere contestualmente prodotta a Generali Italia un'autocertificazione<sup>3</sup> di esistenza in vita dell'assicurato stesso.

## PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

### Art. 11 Assicurato e beneficiario

Il contraente coincide con l'assicurato ed è il beneficiario delle prestazioni assicurate.

### Art. 12 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio del contraente.

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>4</sup>.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)  
[generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)).

### Art. 13 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

<sup>2</sup> L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

<sup>3</sup> V. nota 2.

<sup>4</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.



## ALLEGATI

### Allegato 1: Regolamento della Gestione separata RENDIGEN

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. La Gestione separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

#### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

#### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

##### 5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

##### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

##### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo	100%
Investimenti immobiliari	massimo	40%
Investimenti azionari	massimo	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo	10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

## VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

## RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

## CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Allegato 2: Tabella A - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza

Farsi il bagno		
1° grado	Il contraente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	Il contraente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	Il contraente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno.	Punteggio 10
Vestirsi e svestirsi		
1° grado	Il contraente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	Il contraente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	Il contraente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 10
Igiene del corpo		
1° grado	Il contraente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	Il contraente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	Il contraente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10
Mobilità		
1° grado	Il contraente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	Il contraente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	Il contraente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10
Continenza		
1° grado	Il contraente è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	Il contraente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	Il contraente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10
Bere e mangiare		
1° grado	Il contraente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	Il contraente necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	Il contraente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

## Sommario

PARTE I - PRESTAZIONI .....	4
Art. 1 Prestazioni assicurate e costi applicati.....	4
Art. 2 Perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana .....	4
Art. 3 Persone che non possono attivare l'opzione di rendita.....	4
Art. 4 Esclusioni .....	5
Art. 5 Denuncia e riconoscimento della prestazione in caso di perdita di autosufficienza .....	5
Art. 6 Clausola di rivalutazione.....	6
Art. 7 Premi .....	7
PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI .....	7
Art. 8 Sottoscrizione, durata, dichiarazioni e recesso.....	7
Art. 9 Riscatto.....	7
PARTE III - PAGAMENTI .....	8
Art. 10 Pagamenti di Generali Italia .....	8
PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO .....	8
Art. 11 Assicurato e beneficiario .....	8
Art. 12 Foro competente .....	8
Art. 13 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	8
ALLEGATI .....	10
Allegato 1: Regolamento della Gestione separata RENDIGEN .....	10
Allegato 2: Tabella A - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza .....	12

